

N. R.G. 3523/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3523/2015

tra

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

ATTORE/I


e


PIETRO LI CAUSI

CONVENUTO/I

Oggi 24 marzo 2017 ad ore 9,40 innanzi al dott. Susanna Zavaglia, sono comparsi:

Per VITTORIA ASSICURAZIONI SPA l'avv. MONTI STEFANO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. ALESSANDRA TORSANI che precisa le conclusioni come da memoria conclusiva depositata; deposita sentenza del Tribunale di Rimini 149/2017;

Per  l'avv. LEARDINI STEFANO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. PULLE' FABRIZIO che precisa le conclusioni come da foglio depositato in via telematica; deposita sentenza Cass n. 7766/2016; Cass. n. 18773/2016; sentenza Trib, Torre Annunziata n. 26/2016;

Per PIETRO LI CAUSI nessuno;

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice
dott. Susanna Zavaglia





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zavaglia ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3523/2015 promossa da:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (C.F. 01329510158), con il patrocinio dell'avv. MONTI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONTI STEFANO

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. LEARDINI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CABRAL 40/D CATTOLICA presso il difensore avv. LEARDINI STEFANO

PIETRO LI CAUSI (C.F. LCSPTR36B22H294K), contumace

CONVENUTI

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato Vittoria Assicurazioni S.p.a. conveniva in giudizio Serra **[REDACTED]** al fine di proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 109/2015, emessa all'esito del giudizio promosso dal Serra nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.a. e del **[REDACTED]** per sentirli condannare in solido a risarcire il danno subito in occasione dell'incidente stradale avvenuto il giorno 20.12.2012 in Morciano di Romagna, in cui erano rimasti coinvolti l'autovettura VW Golf tg- **[REDACTED]** di proprietà e condotta dall'attore, e il veicolo Kia Sorrento tg- **[REDACTED]** di proprietà a condotto da **[REDACTED]**.

Il Giudice di Pace, acclarata la responsabilità esclusiva del **[REDACTED]** nella verifica del sinistro, lo aveva condannato, in solido con la Compagnia convenuta, a pagare all'attrice la somma di €. 3.895,76 a titolo di risarcimento danni, già detratto l'acconto versato, oltre alle spese di causa.

pagina 2 di 6



L'appello era motivato dalla nullità della sentenza impugnata per nullità della motivazione, in quanto redatta trascrivendo le difese della parte attrice; dalla liquidazione del danno permanente in violazione della L. 27/2012 e dell'art. 139 D.Lgs 209/2005, che esigono a tal fine l'accertamento strumentale; dal riconoscimento in via automatica del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico; dalla liquidazione delle spese stragiudiziali in complessivi €. 600.

Si costituiva Serra Fabio, instando per il rigetto del gravame.

~~██████████~~ non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

Ciò premesso, non sussiste il dedotto vizio di motivazione della sentenza, avendo il giudice di pace ritenuto di accogliere integralmente le argomentazioni difensive dell'attore. Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte affermando che: *"Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato"* (Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015).

Venendo all'esame del merito della causa, devono vagliarsi distintamente le doglianze rivolte dall'appellante avverso l'impugnata sentenza.

Lamenta anzitutto la Compagnia la violazione da parte del primo giudice della L. 27/2012 e dell'art. 139 D.Lgs 209/2005, non avendo il CTU accertato strumentalmente la lesione.

La censura è infondata; invero, alla luce della ratio dell'art 139 cod. ass. (come modificato dall'art. 32, co. 3-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27) e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell'accertamento dei microdanni), l'interpretazione più plausibile delle norme è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico-legale e dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile fondare l'affermazione dell'esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto deve ritenersi risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili" ovvero non siano suscettibili di accertamenti "strumentali" a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale. Tale interpretazione è stata recentemente avallata dalla Corte di



Cassazione, la quale nella sentenza n. 18773/16 ha chiaramente affermato che *“il citato comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “susceptibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi”*. Nella motivazione della sentenza si legge: *“appare evidente l’errore in diritto (sub specie di vizio di sussunzione) commesso dal giudice di appello, il quale - pur dichiaratamente discostandosi dalla motivazione del primo giudice, che aveva ritenuto inattendibile il referto ospedaliero (e, dunque, prescindendo da tale valutazione) - ha escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall’attrice) in favore della stessa B. nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato “contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni”, le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sè, “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico” alla stregua del D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3 quater”*.

Nel caso di specie, deve ritenersi che il CTU sia giunto all’affermazione dell’esistenza del danno e alla sua valutazione sulla base di una verifica obiettiva svoltasi in contraddittorio tra tutte le parti e i consulenti, senza lasciare spazio a facili narrazioni e/o simulazioni da parte della vittima (cfr. elaborato peritale del dott. Bellero, ampiamente motivato); peraltro, le menomazioni riportate dal [REDACTED] sono fornite anche di riscontri strumentali (essendo stati depositati dall’attore una radiografia della colonna vertebrale del 27.12.2012 ed una risonanza magnetica del tratto cervicale del 9.1.2013), ed obiettivi (test di Romberg, che ha dato esito positivo, per la comparsa di sfumate oscillazioni del soma verso il lato di sinistra), di talchè possono ritenersi senz’altro rispettati i richiamati criteri dell’accertamento medico-legale.

Venendo alla doglianza dell’appellante in ordine alla liquidazione da parte del primo giudice del danno morale nella misura automatica del 30% del danno biologico, deve premettersi che la nota sentenza in data 11-11-08 n.26972 delle Sezioni Unite ha proposto una rivisitazione del predetto danno comportante una rilevante novità; infatti, dopo aver definitivamente accantonato la figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte, la sentenza ha evidenziato come la formula “danno morale” descriva, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal



reato (paragrafo 2.10); è necessario, però, che tale sofferenza sia in sé considerata, cioè non sia una componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale; in particolare, qualora sia prospettabile un danno biologico, ogni sofferenza, fisica o psichica, ne costituisce componente; “determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (così paragrafo 4.9).

In base a tale enunciato deve ritenersi che correttamente il primo giudice abbia considerato, nella liquidazione del pregiudizio subito dal danneggiato, anche la sofferenza morale conseguita alle menomazioni patite, specificamente allegata (cfr. punto 7 di cui all’atto di citazione in primo grado), da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali; invero, pur non essendo risarcibile, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, è comunque necessario procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione di quest’ultimo che tenga conto della predetta sofferenza. Così anche, da ultimo, Cass. n. 7766/2016). Passando alla quantificazione in termini monetari della suddetta sofferenza morale, deve farsi applicazione di quanto statuito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 2014, secondo cui, ai fini del risarcimento del danno morale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del comma 3 dell’art. 139 cod. ass. (in tal senso cfr. la recente sentenza di questo Tribunale del 17.2.2015, dott. Luigi [redacted], ampiamente motivata, nonché Tribunale di Rimini, n. 1354 del 30.10.2015). Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto tenere in considerazione la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell’aumento del danno biologico di cui al citato comma 3, liquidando il danno morale nel rispetto di tale limite.

Lamenta ancora la Compagnia appellante la liquidazione da parte del primo giudice dell’importo di €. 600 per spese legali stragiudiziali; detta censura è infondata, considerato che l’attività di difesa antecedente la proposizione della causa risulta provata a fronte della produzione delle missive del legale dell’attore (docc. 12 e 13 fasc. [redacted]) e della perizia medico legale di parte (doc. 4), nonché delle trattative intervenute con l’ufficio sinistri della Compagnia (docc. da 15 a 19). La debenza di tali spese anche qualora la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio (come appunto avvenuto nel caso di specie) è riconosciuta al richiedente vittorioso dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass.



Sentenza n. 341/2017 pubbl. il 24/03/2017
RG n. 3523/2015

997/2010; Cass. 14594/2005) e l'ammontare liquidato dal giudice di pace appare congruo in relazione all'attività svolta dal legale e al valore della causa (fino a €. 5.200, v. nota spese depositata dall'avv. Leardini).

La prevalente soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

p.q.m.

Il Giudice del Tribunale di Rimini in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3523/2015, così provvede:

in parziale riforma della sentenza N. 109/15, emessa dal Giudice di Pace di Rimini in data 21.01.2015-30.01.2015,

- a) liquida il danno morale patito da [REDACTED] a causa del sinistro in oggetto nella minore misura di 1/5 dell'importo liquidato per il danno biologico (permanente e temporaneo), condannando [REDACTED] a restituire a Vittoria Assicurazioni S.p.a. quanto eventualmente percepito in esubero a tale titolo in forza della sentenza impugnata;
- b) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- c) condanna Vittoria Assicurazioni S.p.a. alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di [REDACTED], che liquida in €. 1.620 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.

Rimini, 24 marzo 2017

Il Giudice
dott. Susanna Zavaglia

